



COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2010 N° 00024 del Reg. Delibere
Originale

OGGETTO: Aggiornamento dell'individuazione delle zone di Comune non metanizzate ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali sul costo del gasolio e del gpl come combustibile per riscaldamento, previsti dalla legge 23.12.1998, n° 448 e successive modifiche. Anno 2010.

L'anno **2010**, il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **20:15** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/04/2010 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | |
|----------------------|-------------|----------|
| Casali Gianluca | Consigliere | presente |
| Casco Claudio | Consigliere | assente |
| De Marco Luigino | Consigliere | presente |
| Del Do' Manuel | Consigliere | assente |
| Ferramosca Lucio | Consigliere | presente |
| Furlanetto Francesco | Consigliere | assente |
| Mesaglio Stefania | Consigliere | presente |
| Nocent Gianni | Consigliere | presente |
| Pagnutti Orietta | Consigliere | presente |
| Picco Edi | Consigliere | presente |
| Picco Renato | Consigliere | presente |
| Puppo Alessandro | Consigliere | presente |
| Quai Marco | Consigliere | assente |
| Ravello Corradino | Consigliere | presente |
| Rosso David | Consigliere | presente |
| Venuti Massimiliano | Consigliere | assente |
| Zanor Marco | Sindaco | presente |

Assiste il segretario comunale Sig. Manuela Prosperini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Zanor Marco** nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto registrato

n. _____

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Tecnico Manutentivo

(ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000)

X Favorevole

Contrario

**Il Responsabile
Schiratti Angelo**

E' presente l'Assessore esterno Catia Pagnutti
Sono presenti l'Assessore Massimiliano Venuti ed il Cons. Francesco Furlanetto.
Esce il Cons. David Rosso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Martignacco risulta parzialmente metanizzato e che è inserito nella "zona climatica E", come si evince dalla Tabella allegato A del D.P.R. 26-08-1993, n. 412;
- le disposizioni di legge, regolamentari e ministeriali (art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998, n° 448, così come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n° 488; art. 4, comma 2, del D.L. 30-09-2000 n. 268, convertito con modificazioni nella Legge 23-11-2000 n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della Legge 23-12-2000 n. 388; (determine e circolari varie) prevedono a partire dal 16-01-1999 misure agevolative in relazione al DPCM 15-01-1999, inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili per riscaldamento nelle frazioni comunali, quali porzioni territoriali edificate non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, allorchè il Comune interessato sia inserito nelle fasce climatiche "E" di cui al succitato DPR 412/1993;
- ai sensi dell'art. 12, punto 4 della Legge 488/1999 il Consiglio Comunale dei Comuni ricadenti nell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di che trattasi era tenuto ad individuare le suddette zone non metanizzate con apposito provvedimento deliberativo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 19.06.2001, il Comune di Martignacco ha provveduto ad individuare le zone di Comune non metanizzate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- a seguito delle modifiche normative apportate dall'art. 13, comma 2, della legge 29.12.2001, n° 448 (finanziaria 2002), i benefici venivano concessi anche nelle frazioni di territorio ove è ubicata la casa comunale;
- di conseguenza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22-05-2002, è stato provveduto ad individuare nuovamente le frazioni di Comune non metanizzate, quali porzioni territoriali edificate ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la casa comunale;

PRESO ATTO che:

- tale concessione (applicazione delle agevolazioni anche nelle frazioni di territorio ove è ubicata la casa comunale) non è stata resa strutturale, ed è stata finora riconfermata di anno in anno in sede di legge finanziaria;
- la Legge 26-02-2010 n. 25, di conversione del D.L. 30-12-2009 n. 194 (Legge finanziaria 2010), non ha prorogato per il corrente anno le agevolazioni in parola e che ciò comporta quindi la non applicazione della riduzione di prezzo alle "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

- nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati nel territorio diverse piccole estensioni della rete del gas metano;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 28-11-2006, integrata con deliberazione n. 184 del 19-12-2006, è stata approvata la nuova delimitazione dei centri abitati del Comune ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

RAVVISATA la conseguente necessità di procedere all'aggiornamento dell'individuazione delle zone del comune non metanizzate ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL come combustibile per riscaldamento;

VISTE le seguenti note dell'Agenzia delle Dogane:

- protocollo n. R.U. 178604 del 31 dicembre 2009 avente ad oggetto "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dall' 1 gennaio 2010";
- protocollo n. R.U. 5961 del 15 gennaio 2010 avente ad oggetto "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento ed il GPL per le zone montane. - Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010;"
- protocollo n. R.U. 41017 del 12 aprile 2010 avente ad oggetto "Esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488", nella quale, al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" e di altri termini contenuti nelle norme soprarichiamate, viene, tra l'altro, specificato che:

"Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

Tutto ciò premesso, si precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, semprechè in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare.

Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate"."

VISTO l'elaborato predisposto dal Responsabile dell'Area LL.PP. e Patrimonio in data 21 aprile 2010, che ha aggiornato l'individuazione delle zone del Comune non metanizzate ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL come combustibile per riscaldamento alle disposizioni normative soprarichiamate ed oggi in vigore ed all'attuale consistenza della rete comunale del gas metano;

UDITI gli interventi dei consiglieri così come riportati nel verbale dattiloscritto della seduta conservato agli atti;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

- presenti: 13
- favorevoli: 13
- contrari: 0
- astenuti: 0

DELIBERA

1) **DI INDIVIDUARE**, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui all'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n°488 e successive e modifiche inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, **le frazioni non metanizzate** (quali porzioni territoriali edificate, comprese le aree su cui insistono case sparse) al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, **come indicato nell' allegata Planimetria** redatta in data 21 aprile 2010 dal Responsabile dell'Area LL.PP. e Patrimonio;

2) **DI DISPORRE** l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, come disposto dall'art. 12, comma 4, punto 4, della Legge 23-12-1999 n. 488, nonché all'Agenzia delle Dogane di Udine;

3) **DI DARE ATTO** che, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative in oggetto, l'elaborato di cui al soprastante punto 1 individua le frazioni non metanizzate con decorrenza 1 gennaio 2010;

4) **DI DICHIARARE**, constatata l'urgenza, con la seguente separata votazione:

- presenti: 13
- favorevoli: 13
- contrari: 0
- astenuti: 0

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Segretario Comunale
Manuela Prosperini**

**Il Presidente
Zanor Marco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/05/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2010.

Martignacco, li 03/05/2010

**Il Responsabile della Pubblicazione
Katia Pagotto**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2010 al 18/05/2010.

Martignacco, li 19/05/2010

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2010 Art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Responsabile dell'Esecutività
Katia Pagotto**
